

Assicurazione per la tutela degli Uffici/Studi Professionali

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: AmTrust International Underwriters DAC Prodotto: "Studio&Ufficio"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è ?

Questa polizza assicura gli studi professionali dai danni arrecati al fabbricato, ove svolgono la propria attività, ed al relativo contenuto. Inoltre tutela il patrimonio dell'assicurato per la responsabilità civile derivante dall'utilizzo/proprietà dei locali.



Che cosa è assicurato ?

La soluzione "Base" assicura:

- ✓ Danni al Fabbricato/Contenuto dello studio professionale, dovuti ad incendio, fulmine esplosione, scoppio, eventi atmosferici, atti vandalici e dolosi, danni da acqua
- ✓ Danni agli impianti elettrici del Fabbricato o Contenuto dello studio professionale, dovuti a fenomeno elettrico
- ✓ Spese di demolizione e sgombero dei residui
- ✓ Spese di locazione di altro ufficio a seguito di inagibilità dell'ufficio assicurato a seguito di Sinistro
- ✓ Ricorso Terzi per danni materiali a terzi da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, eventi atmosferici, atti vandalici e dolosi, danni da acqua, fenomeno elettrico
- ✓ Responsabilità civile per danni materiali a terzi da proprietà della porzione di immobile ove si svolge l'attività, dalla conduzione dei locali, carico e scarico nello studio, responsabilità dei dipendenti
- ✓ Responsabilità (Rischio locativo) per i danni al Fabbricato in locazione da incendio attribuibile all'assicurato (in alternativa alla garanzia Incendio).

Le somme/massimali assicurati delle garanzie sono determinati in base alla fascia di mq di superficie dello studio, e sono il limite per sinistro e per anno.

Possono essere assicurate, con pacchetti opzionali, anche le seguenti garanzie:

Extended coverage A:

Furto, Rapina ed Estorsione del Contenuto, nei locali dello Studio/Ufficio professionale

Danni materiali e diretti da rottura dei Cristalli del Contenuto o dei locali ove si svolge l'attività

Extended coverage B:

Elettronica.



Che cosa non è assicurato ?

La soluzione "Base" non assicura i danni:

- ✗ da furto, rapina e scippo, atti dolosi diversi da quelli espressamente indicati, danni in occasione di guerre, nazionalizzazioni e simili eventi
- ✗ indiretti o che non riguardino la materialità delle cose, da interruzione di attività di terzi, salvo quanto espressamente previsto
- ✗ collegati ad attività nucleari, o da inquinamento
- ✗ da eventi catastrofali quali eruzioni, maremoti, terremoti, inondazioni e simili
- ✗ da acqua piovana, grandine, neve, umidità, stillicidio e simili (salvo quanto espressamente indicato), da gelo, valanghe o slavine

✗ al contenuto posto all'aperto, salvo quanto espressamente indicato, ed ai Cristalli

✗ a Fabbricati/Contenuto qualora siano aperti da uno o più lati o incompleti, causati da eventi atmosferici

✗ estetici, o da imbrattamento/deturpamento, o quelli subiti da coperture in teli o da tensostrutture, costruzioni precarie o in disuso ed il relativo Contenuto, causati da atti vandalici o dolosi

✗ da trabocco/rigurgito/rottura di fogne pubbliche, o occlusione da grandine di grondaie/pluviali

✗ da usura o carenza di manutenzione, montaggi o smontaggi non dovuti a manutenzione, o da difetti noti all'assicurato o a lampade, interruttori, beni elettronici, causati da fenomeni elettrici

✗ a cose detenute dall'assicurato, qualora il sinistro sia riconducibile alla garanzia Ricorso Terzi

✗ da interruzione/deviazione di corsi d'acqua, da campi magnetici e simili, da violazione di contratti di lavoro, discriminazione, encefalopatia, utilizzo di OGM o nanotecnologie, da uso/presenza di asbesto o amianto, da tabacco/funghi/batteri, da detenzione di esplosivi, da attività lavorative, a cose altrui da incendio implosione esplosione e scoppio di cose detenute dall'assicurato, da violazioni di brevetti o marchi, da responsabilità volontarie o solidali con terzi, qualora il sinistro sia riconducibile alla garanzia Responsabilità Civile Terzi

sono escluse anche:

✗ spese di demolizione, sgombero, trasporto, smaltimento di Beni elettronici

✗ le spese di locazione qualora l'inagibilità dei locali sia dovuta a sinistro su locali, macchinari o impianti inattivi, o per difficoltà di ricostruzione o rimpiazzo per indisponibilità finanziaria o per norme di legge

Non sono considerati terzi (né garantiti) ai fini della garanzia Ricorso Terzi e Responsabilità Civile Terzi:

✗ il coniuge, convivente, genitori, figli, parenti od affini dell'assicurato

✗ il legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che siano loro coniugi, conviventi, genitori, figli, parenti od affini, se l'assicurato non è una persona fisica

✗ le società o enti controllanti controllate o collegate rispetto all'assicurato (se non è una persona fisica)

Inoltre non sono considerati terzi (né garantiti) ai fini della garanzia Responsabilità Civile Terzi:

✗ tutti coloro che subiscano il danno a causa della loro partecipazione manuale alle attività dell'assicurato

Le soluzioni opzionali "Extended Coverage A" ed "Extended Coverage B" prevedono esclusioni aggiuntive così come indicate in altri documenti ed agli Artt. C.3 e D.2 delle Condizioni di Assicurazione.



Ci sono limiti di copertura ?

- ! Le coperture assicurative operano nei limiti delle somme/massimali assicurati, sottolimiti, e con applicazione di scoperti/franchigie, riportati all'Art. A.4 delle Condizioni di Assicurazione.

! Sono assicurabili Studi professionali con superficie fino a 800 mq. Qualora al momento del sinistro i mq reali siano superiori a 800 mq ed ai mq dichiarati in Polizza, se è applicabile l'ultimo comma dell'art. 1898 cod. civ., la Compagnia non liquiderà in quanto se lo avesse saputo non avrebbe stipulato la polizza.

! Per la garanzia "Furto, Rapina ed Estorsione" i locali ove è ubicato il Contenuto assicurato devono avere le caratteristiche costruttive ed i mezzi di chiusura e protezione indicati all'Art. C.1 delle Condizioni di Assicurazione.



Dove vale la copertura ?

- ✓ L'assicurazione vale per i danni che avvengono in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
- ✓ Il Contraente deve avere sede legale in Italia o nella Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino, e lo Studio Professionale per il quale deve operare la polizza deve essere ubicato in uno di questi tre Paesi.



Che obblighi ho ?

- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritieri, esatte e complete sul rischio da assicurare.
- Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- Le dichiarazioni non veritieri, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto all'indennizzo, nonché la cessazione della polizza.
- Devi comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L'omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del tuo diritto all'indennizzo.
- Se ritieni di aver subito un danno garantito dalla polizza o di averlo causato a terzi, devi immediatamente denunciarlo alla Compagnia, secondo le modalità previste nelle Condizioni di Assicurazione, e agli altri assicuratori se hai assicurato lo stesso rischio anche con altri; in taluni casi devi denunciare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia competente; diversamente potresti perdere il diritto all'indennizzo.
- In caso di sinistro devi immediatamente fare quanto ti è possibile per evitare o diminuire il danno (ad es. in caso di incendio chiama subito i vigili del fuoco e se hai un estintore utilizzalo); diversamente potresti perdere il diritto all'indennizzo.
- Se vuoi far valere i tuoi diritti derivanti dal contratto, devi farlo entro 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (per le garanzie di responsabilità civile devi farlo entro 2 anni dal giorno in cui il terzo ti ha richiesto il risarcimento o ha promosso contro l'assicurato l'azione di risarcimento).



Quando e come devo pagare ?

Il premio devi pagararlo prima della data di decorrenza della polizza e puoi scegliere di pagare l'intero premio annuo, oppure optare per il frazionamento semestrale con una maggiorazione del 3%. Il premio è comprensivo di accessori e di imposte (secondo le norme fiscali vigenti). Se scegli il frazionamento semestrale, dovrai pagare anche la seconda semestralità alla scadenza stabilita.

Dato che la polizza prevede il tacito rinnovo, ad ogni scadenza annua dovrai pagare il premio di rinnovo (secondo le modalità di frazionamento che hai scelto all'origine). Puoi pagare il premio con assegno (bancario, postale o circolare), bonifico bancario o sistemi di pagamento elettronico. Non è possibile pagare in contanti.

Ai sensi dell'art. 2952 cod. civ., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.



Quando comincia la copertura e quando finisce ?

La copertura dura un anno (o fino ad un massimo di 1 anno, 5 mesi e 29 giorni) dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata in polizza, se pagato il premio, oppure dalla data di pagamento del premio se successiva, e termina alle ore 24.00 del giorno di scadenza indicato in polizza. La copertura si rinnova automaticamente alla scadenza annuale, salvo che non venga inviata una disdetta da parte del Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, secondo le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione.



Come posso disdire la polizza ?

Se sei un consumatore (come definito dal D.lgs 206 del 2005) ed il contratto ti è stato venduto a distanza, hai tempo 14 giorni dalla data di conclusione del contratto per recedere dallo stesso, senza dover indicare alcun motivo.

Se hai stipulato la polizza, e sei in prossimità della scadenza annuale, ma non vuoi rinnovarla, ricordati di inviare la disdetta alla Compagnia almeno 30 giorni prima di tale scadenza.

Puoi anche disdettare la polizza, anche in corso d'anno, dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno successivo al pagamento o rifiuto dell'indennizzo.